

Legenda:

~~suppressioni~~

aggiunte

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ
"AMIR S.p.A."**

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA.

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "AMIR S.p.A.".

Art. 2 - SEDE.

- 2.1 La Società ha sede in Rimini.
- 2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo. La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica della prima assemblea ordinaria dei soci.
- 2.3 Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - DURATA.

- 3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO.

- 4.1 La Società ha per oggetto l'amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.
- 4.2 Alla Società è consentito acquisire la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.
- 4.3 La Società potrà svolgere:
- attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e in quello delle telecomunicazioni;

- espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione, in nome e per conto dei soci, del/dei soggetto/i gestore/i dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Inoltre la Società potrà svolgere attività di progettazione e costruzione delle reti e degli impianti strumentali all'espletamento del servizio idrico integrato così come previsto dall'articolo 4, lettera f) L.36/1994, quali le reti di distribuzione di acqua potabile, le opere di fognatura aventi carattere sovracomunale e interregionale, gli impianti per la depurazione delle acque reflue di agglomerati urbani e insediamenti produttivi.

- 4.4 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate alle attività esercitate.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - CAPITALE.

- 5.1 Il capitale sociale è di EURO 49.453.603,00 (quarantanovemilioniquattrocentocinquantatremilaseicentotre virgola zero zero) suddiviso in numero 49.453.603,00 (quarantanovemilioniquattrocentocinquantatremilaseicentotre azioni del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) EURO ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
- 5.3 La quota di capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società. Concorreranno a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni delle società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.
- 5.4 E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6 - AUMENTO DEL CAPITALE.

- 6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 6.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 Cod.Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441, comma 3, Cod.Civ..

Art. 7 - AZIONI.

- 7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.
- 7.2 Ogni azione dà diritto a un voto.
- 7.3 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'articolo 2347 Cod.Civ..
- 7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.
- 7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.
- 7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'articolo 2344 Cod.Civ..

Art. 8 - OBBLIGAZIONI.

- 8.1 La Società può emettere, nei limiti previsti dalla legge, prestiti obbligazionari non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci.
- 8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 9 del presente statuto.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- a) **l'assemblea dei soci;**
- b) **l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;**
- c) **il collegio sindacale.**

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ASSEMBLEA

Art. 9 - ASSEMBLEA.

- 9.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 Cod.Civ..
- 9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

- 10.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione - raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 20 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, Cod. Civ..
- 10.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 10.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore oltre la seconda convocazione.

- 10.4 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

- 11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.
- 11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.
- 11.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

- 12.1 L'assemblea è presieduta:
- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
 - b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
 - c) da uno dei soci presenti all'assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).
- 12.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 12.3 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

- 13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda e nell'ulteriore convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
- 13.2 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 13.3 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti dal notaio.
- 13.4 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art. 14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

- 14.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
- 14.2 L'assemblea ordinaria:
- a) sceglie, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, se la società deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico);
 - b) nomina:
 - b.1) l'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico;
 - b.2) gli amministratori e fra essi il Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di società amministrata da un Consiglio di amministrazione;
 - b.3) il collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - d) approva il bilancio di previsione della società, proposto dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 23;
 - e) approva il bilancio di esercizio della società;
 - f) approva l'autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad euro 150.000,00;

- g) approva l'autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - COMPOSIZIONE E DURATA.

- 15.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:
- a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- 15.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione al Comune di Rimini o, qualora socia, alla società (a capitale incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) da esso interamente partecipata, è riservata in ogni caso la facoltà di designare due dei consiglieri la cui nomina è poi compiuta dall'assemblea dei soci.
- 15.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 15.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto; la revoca o la sostituzione dei consiglieri designati ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo spetta all'assemblea dei soci su proposta del soggetto che ne ha effettuato la designazione.
- 15.5 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

Art.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- 16.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea

elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

17.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., o telex, o telegramma, o telefax, o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELEGHE.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento

dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

18.2 Il consiglio di amministrazione, fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art.2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni, ovvero singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - compreso il presidente, determinando i limiti della delega.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione della società, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea;
- b) l'assunzione di finanziamenti passivi di importo maggiore di Euro 100.000,00 (centomila/00);
- c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- d) la proposta di vendita o di affitto di azienda da sottoporre all'assemblea ai sensi dell'articolo 14;
- e) l'acquisizione o la cessione di partecipazione in società ed enti, diverse da quelle per le quali è previsto di richiedere l'autorizzazione all'assemblea ai sensi dell'articolo 14;
- f) l'effettuazione di investimenti pari o superiori ad euro 75.000,00;
- g) l'assunzione di dirigenti;
- h) il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore a euro 10.000,00.

L'amministratore delegato riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

18.3 Il Consiglio d'Amministrazione può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art.19 - AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di

amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Art.20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

20.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

20.2 La firma per la società spetta altresì a coloro ai quali l'organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti.

Art.21 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio

L'assemblea ordinaria dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso all'amministratore delegato;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ORGANI DI CONTROLLO

Art.22 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

22.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. La rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato.

22.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

- 22.4 E' in ogni caso riservata al socio Comune di Rimini o, qualora socia, alla società (a capitale incedibile per statuto, costituita per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) da esso interamente partecipata, la facoltà di designare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro effettivo e uno supplente.
- 22.5 La sostituzione dei membri designati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo spetta all'assemblea dei soci su proposta del soggetto che ne ha effettuato la designazione.
- 22.6 Sulla base della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti, ~~incluso il collegio sindacale.~~

BILANCI E UTILI

Art.23 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

- 23.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:
- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
 - b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
 - c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
 - d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
- 23.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Art.24 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E CONFRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

24.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

24.4 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art.25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.

25.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Art.26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Qualunque controversia tra i soci e Società connessa all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e/o in generale all'esercizio della attività sociale, ad eccezione soltanto di quelle di competenza specifica della Autorità Giudiziaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale

di Rimini. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.

26.2 Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto.

26.3 Per quanto non previsto, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.27 RINVIO.

27.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.